



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **42**

Del **10/03/2015**

OGGETTO:

**ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE TAR - MARCHE N. 562 - 563 - 564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609 / 2011 RELATIVE AL COMPARTO 'ST5\_P37 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI'.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **18,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) <b>Seri Massimo</b>	Si	14) <b>Fumante Enrico</b>	Si
2) <b>Aguzzi Stefano</b>	Si	15) <b>Garbatini Aramis</b>	Si
3) <b>Ansuini Roberta</b>	Si	16) <b>Luzi Carla</b>	Si
4) <b>Bacchiocchi Alberto</b>	No	17) <b>Minardi Renato Claudio</b>	Si
5) <b>Brunori Barbara</b>	Si	18) <b>Nicolelli Enrico</b>	Si
6) <b>Ciaroni Terenzio</b>	Si	19) <b>Omiccioli Hadar</b>	Si
7) <b>Cucchiarini Sara</b>	Si	20) <b>Perini Federico</b>	Si
8) <b>Cucuzza Maria Antonia Rita</b>	Si	21) <b>Ruggeri Marta Carmela Raimonda</b>	Si
9) <b>D'Anna Giancarlo</b>	Si	22) <b>Santorelli Alberto</b>	Si
10) <b>De Benedittis Mattia</b>	Si	23) <b>Serra Laura</b>	Si
11) <b>Delvecchio Davide</b>	No	24) <b>Severi Riccardo</b>	Si
12) <b>Fanesi Cristian</b>	No	25) <b>Torriani Francesco</b>	No
13) <b>Fulvi Rosetta</b>	Si		

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Torriani Francesco**

Il Sig. **MINARDI RENATO CLAUDIO**, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **De Benedittis Mattia, Perini Federico, Ruggeri Marta Carmela Raimonda.**

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE TAR - MARCHE N. 562 - 563 - 564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609 / 2011 RELATIVE AL COMPARTO 'ST5\_P37 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI'.

**Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Delvecchio, Bacchiocchi e Fanesi.  
E' uscita la consigliera Cucuzza.  
Sono presenti n. 23 consiglieri.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

### PREMESSO CHE:

con delibera consiliare n° 34 del 19/02/2009 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano, ed essendo il parere della Regione Marche sulla valutazione d'incidenza obbligatorio e vincolante, il Comune ha recepito quanto prescritto dal Decreto della P.F. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della regione Marche n. 70 del 08/07/2008 riportando nella scheda comparto quanto segue (parte riportata in grassetto sottolineato):

<i>ST5_P37 – COMPARTO PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI</i>					
<i>Sup. Comparto (mq)</i>	<i>SUL comparto (mq)</i>	<i>UT SUL/Sup. comparto (mq/mq)</i>	<i>Zona</i>	<i>Sup. zona omogenea (mq)</i>	<i>SUL zona omogenea (mq)</i>
<i>577.618</i>	<i>142.772</i>	<i>0,25</i>	<i>B1.1</i>	<i>5.975</i>	<i>597</i>
			<i>D2</i>	<i>284.457</i>	<i>142.175</i>
			<i>F1</i>	<i>168.370</i>	
			<i>F4</i>	<i>7.273</i>	
			<i>F8_IT</i>	<i>2.212</i>	
			<i>P1</i>	<i>35.732</i>	
			<i>P2_pr</i>	<i>65.931</i>	
			<i>P4</i>	<i>7.670</i>	

*Il Comparto di cui alla presente scheda individua un'area produttiva di espansione in località Bellocchi, limitrofa all'area produttiva esistente.*

*Le previsioni avranno attuazione attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano.*

*Le ulteriori prescrizioni per la redazione del Piano Attuativo sono :*

*La SUL massima è desumibile dal PRG approvato con delibera di Giunta Provinciale n°316 del 08/09/1998.*

*Si dovrà prevedere una fascia di verde pubblico ubicata a monte della lottizzazione come filtro per le abitazioni esistenti.*

*E' prescrittiva la deviazione del fosso demaniale che attraversa la zona industriale.*

*L'area di previsione risulta totalmente attraversata o molto prossima ad un corso d'acqua demaniale. Per quanto sopra in sede di strumento attuativo andrà valutato con opportune verifiche l'eventuale rischio d'esondazione tenendo conto di un tratto significativo del corso d'acqua e delle relative opere accessorie, esteso a monte e a valle dell'area in oggetto.*

*Il corso d'acqua demaniale denominato fosso della Carrara che lambisce l'area trattata è notoriamente*

interessato da problematiche di ordine idraulico, ingenerate principalmente dall'andamento sinuoso e irregolare di alcuni tratti e dalle numerose alterazioni, deviazioni e tombinamenti che lo hanno interessato.

Il corso d'acqua è pertanto soggetto a frequenti esondazioni, segnatamente in corrispondenza degli attraversamenti stradali, nonché a fenomeni di erosione spondale.

In relazione a quanto sopra la proposta di piano attuativo limitrofa a detto settore idraulico è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-Sulla base di uno specifico studio idraulico si dovrà prevedere una deviazione del fosso esistente, per il tratto che va dalla Superstrada fino al recapito sul Canale Albani. Il nuovo tracciato che percorrerà lateralmente il presente comparto, debitamente dimensionato, dovrà avere un andamento rettilineo, evitando cambi di direzione e ostacoli al libero deflusso delle acque.

-Si dovrà procedere anche alla regolarizzazione del tratto di corso d'acqua posto immediatamente a monte della superstrada e delimitato dal comparto ST5-E29, che presenta in più tratti un andamento sinuoso e ripetute deviazioni, cause di frequenti esondazioni e marcati fenomeni di erosione spondale.

-In tale tratto andrà inoltre realizzata una vasca di espansione, volta a dissipare la velocità delle acque di circolazione, per favorirne il regolare deflusso nel tratto intubato immediatamente a valle, in corrispondenza dell'attraversamento della Superstrada.

-Considerate le ragguardevoli dimensioni del presente comparto e la sua destinazione urbanistica che comporterà la realizzazione di estese superfici impermeabilizzate, andrà prevista la realizzazione di vasche di laminazione, secondo le modalità indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione, con scarico diretto sul Canale Albani. Quanto prescritto al fine di limitare possibili effetti negativi della trasformazione d'uso del suolo sugli eventi di piena del settore idraulico in progetto.

-A perfezionamento della procedura si dovrà promuovere la pratica di demanializzazione dei nuovi tratti del corso d'acqua e di eventuale sdemanializzazione.

-Dal fosso demaniale così come per i nuovi settori idraulici in progetto andranno mantenute le distanze minime fissate dal R.D. n.523/1904.

-Le prescrizioni di cui sopra, relative alla sistemazione del fosso della Carrara, sono in questa fase orientative in quanto il Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro-Urbino si riserverà di valutare, nell'ambito dello strumento attuativo, il progetto definitivo di sistemazione del corso d'acqua, sulla scorta della specifica documentazione e dello studio idraulico da prodursi allo scopo, riservandosi di individuare in quella sede ulteriori e/o diverse prescrizioni.

-In particolare lungo il nuovo tracciato del fosso della carrara che va dalla superstrada fino al Canale Albani, da realizzarsi lateralmente al comparto, andrà obbligatoriamente individuato un ambito di rispetto di almeno 10 mt di larghezza misurato dai rispettivi cigli di sponda del nuovo settore idraulico con l'aggiunta, ovviamente, della larghezza massima dello stesso.

Oltre a consentire l'effettuazione dei lavori di manutenzione e dei vari interventi che si rendessero necessari nel tempo, tale ambito contribuirebbe a ridurre l'artificialità del fosso di nuova previsione, valorizzando le aree di pertinenza fluviale.

**Secondo quanto previsto nella Valutazione di incidenza delle opere previste nel PRG (scheda intervento 7) approvata con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.70 del 08/07/2008 :- la realizzazione dell'intervento è vincolata alla contestuale adozione di misure di mitigazione che comprendano come minimo la destinazione dei 16 ha delle vasche di decantazione dei limi a zona "tampone" e ad habitat idoneo per rifugio e nutrimento della fauna oggetto di tutela della SIC/ZPS Fiume Metauro. Costituisce possibile alternativa alla misura di mitigazione sopradescritta, la realizzazione, da parte della ditta lottizzante, di una zona umida di 16 ha, all'interno della zona agricola di conservazione naturalistica cosiddetta riserva naturale (secondo quanto disposto all'art.58 comma 7 delle N.T.A.) in Località Falcineto. .**

Avverso gli atti di approvazione del PRG, nella parte in cui sono state recepite le prescrizioni derivanti dal Decreto Dirigenziale Regione Marche 08/07/2008 n. 70/VAA-08 relative alla valutazione d'incidenza, sono stati presentati dalle società proprietarie dei terreni ricompresi all'interno del comparto edificatorio ST5\_P37 i seguenti ricorsi al TAR:

Comune di Fano/BRAMANTE COSTRUZIONI SRL–Ric. RG899/08 TAR

Comune di Fano/TORNO SOC.A.R.L. – Ric. RG898/08 TAR

Comune di Fano/IMMOBILIARE PIETRELLI – Ric. RG896/08 TAR

Comune di Fano/GISAM SPA– Ric. RG894/TAR

Comune di Fano/NUOVA LIM SPA – Ric. RG897/TAR

Comune di Fano/MITA COSTRUZIONI SRL – Ric. RG895/TAR

Comune di Fano/P.M.I. SRL – Ric. RG893/TAR  
Comune di Fano/ERREPI COSTRUZIONI SRL –Ric. RG892/TAR  
Comune di Fano/MULTIFUEL SRL – Ric. RG891/TAR

Con le sentenze TAR-Marche N. 569-570-564-563-562-606-607-608-609/2011 .”(in copia agli atti con il n. 1) sono stati accolti i ricorsi come di seguito indicato:

“ (...)

*6. In conclusione il ricorso va accolto per i sopra indicati assorbenti profili, con conseguente annullamento del Decreto dirigenziale Regione Marche 8/7/2008 n. 70/VAA\_08 nonché degli atti di approvazione definitiva del PRG, nella parte in cui introducono, nella Scheda Tecnica ST5\_P37, le prescrizioni oggetto di gravame. Ciò costituisce, allo stato, anche risarcimento in forma specifica, poiché l'attuazione del Comparto resta comunque subordinata al rinnovo del procedimento pianificatorio nei termini di seguito indicati.*

*Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, il Comune di Fano, osservando la procedura di variante al PRG, e previo aggiornamento/integrazione dello studio di incidenza, dovrà riformulare la predetta Scheda Tecnica ST5\_P37 definendo una disciplina urbanistica idonea a garantire l'effettiva attuabilità degli obiettivi avuti di mira e coerente con i principi sopra enunciati.*

*Il procedimento dovrà comunque essere concluso entro nove mesi dalla data di deposito della presente sentenza. Tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché le parti private interessate, dovranno cooperare per garantire l'osservanza del termine indicato.*

*Va infine chiarito, per meglio orientare l'azione amministrativa e per prevenire un eventuale futuro contenzioso tra le parti, che garantire l'effettiva attuabilità dell'obiettivo di attuazione del comparto industriale, perseguendo, nel contempo, anche l'obiettivo di non pregiudicare l'adiacente zona SIC/ZPS Fiume Metauro, non significa, necessariamente, individuare una disciplina che consenta la massimizzazione del profitto imprenditoriale a favore del proprietario degli immobili, ma individuare quella disciplina, che in forza della salvaguardia dell'affidamento maturato e dell'osservanza del principio di proporzionalità, meglio riesca a contemperare tutti gli interessi coinvolti.*

(...)

(Estratto dalla Sentenza TAR MARCHE n. 562/2011)

Si riporta di seguito una schematica ricostruzione della complessa attività intrapresa dall'Amministrazione Comunale nel corso del tempo fino a giungere alla presente proposta di variante al fine di ottemperare alle citate sentenze:

Dopo i primi infruttuosi incontri tenutisi ricercando la giusta soluzione per ottemperare a quanto stabilito dal TAR MARCHE, una possibilità da perseguire è scaturita con la ridefinizione urbanistica di due attività di frantoio di inerti presenti nelle vicinanze delle aree oggetto del contenzioso.

In ossequio a quanto statuito dalle sentenze secondo cui : “... *Tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonchè le parti private interessate, dovranno cooperare per garantire l'osservanza del termine indicato...*”, in data 30/11/2011 è stato convocato presso gli uffici del settore Urbanistica del Comune di Fano un tavolo tecnico a cui hanno partecipato:

Mauro Falcioni, Assessore all'Urbanistica del Comune di Fano;  
Arch. Adriano Giangolini, Arch. Michele Adelizzi, Geom. Daniele Sartini - Comune di Fano (PU), Settore 7 Servizi Urbanistici;  
Dott. Fulvio Tosi - Regione Marche, P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali;  
Arch. Maurizio Bartoli, Ing. Mario Primavera - Provincia Pesaro e Urbino, Servizio 4.1 Urbanistica -Pianificazione Territoriale- V.I.A.-V.A.S – Aree Protette;  
Emilio Berloni - Torno s.r.l.;  
Ing. Fabio Tombari - GISAM S.p.a, Nuova Lim S.p.a., Mita Costruzioni S.r.l., ERREPI Costruzioni S.r.l.;  
Geom Polidori Marco - P.M.I. S.r.l.;  
Geom. Luciano Pierini - Multifuel S.r.l.;  
Avv. Aldo Valentini - Studio Legale Valentini;  
Ing. Edoardo Politano - Tecnico Valutazioni Ambientali;

si riporta di seguito il verbale della riunione:

“ *Discussione e risultanze.*

*Introduce l'incontro l'arch. Adriano Giangolini dirigente del settore servizi urbanistici del Comune di Fano*

*che illustra le sentenze soprattutto nella parte dispositiva, motivando la finalità della convocazione come fase fondamentale nella cooperazione tra le amministrazioni coinvolte e i privati interessati, per garantire il procedimento pianificatorio.*

*Nell'ambito di tale fase l'arch. Adriano Giangolini ripercorrendo anche la storia urbanistica recente dell'area illustra la soluzione progettuale che il Comune di Fano intende perseguire per ottemperare alle sentenze:*

*in concomitanza con la risoluzione delle problematiche in oggetto sono pervenute all'uff. urbanistica due richieste di variante, di cui una già formalizzata, per la ridefinizione di due frantoi di inerti in attività. Tali aree erano state inserite nel PRG adottato definitivamente e sottoposte alla Valutazione di incidenza.*

*Con il parere urbanistico della Provincia tali aree sono state stralciate dal PRG perché considerate ricadenti in un contesto sensibile sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista della salvaguardia dell'habitat naturale definito dal SIC.*

*Le aree relative alle due varianti si trovano nelle adiacenze delle aree oggetto dei ricorsi, le società proprietarie delle due aree sono anche proprietarie di una vasta area al cui interno il PRG ritiene possibile la realizzazione della zona umida prevista con misure di mitigazione.*

*Si sono svolti negoziati informali fra i proprietari delle due aree per cui vengono richieste le varianti, con i rappresentanti del consorzio, da tali incontri è emersa la possibilità di addivenire ad un accordo per l'acquisizione di un'area, che sommata a quelle messe a disposizione dalle due attività di frantoio, dovrebbe essere sufficiente per la realizzazione della zona umida prevista come mitigazione.*

*Inoltre nelle due aree interessate dalla variante verranno comunque previste ulteriori misure di mitigazione.*

*Inoltre la relazione di valutazione di incidenza dovrà garantire il raggiungimento degli equilibri fra gli interessi ambientali da tutelare e lo sviluppo della zona industriale.*

*L'avv. Aldo Valentini in rappresentanza delle ditte ricorrenti pone l'attenzione sulla parte della sentenza dove viene specificata la salvaguardia dell'affidamento maturato e l'osservanza del principio di proporzionalità, oltre a sottolineare il fatto che la nuova area individuata per le misure di mitigazione è in linea con le previsioni del PRG vigente.*

*Il rappresentante della Regione dott. Fulvio Tosi sottolinea il fatto che trattandosi di mitigazione e non di compensazione, che avrebbe innescato una procedura più complessa, la proposta dell'amministrazione comunale è una soluzione percorribile a condizione che con la valutazione di incidenza se ne dimostri l'equivalenza rispetto alla mitigazione precedentemente indicata. Le misure di mitigazione dovrebbero essere almeno contestuali alla realizzazione delle previsioni di piano e se, come dovrebbe avvenire se si trattasse di compensazione, l'area destinata alla mitigazione viene resa disponibile prima della realizzazione delle previsioni di piano si ottiene di evitare o ridurre l'impatto alla fonte.*

*L'arch. Maurizio Bartoli rappresentante della Provincia sottolinea l'obbligo della collaborazione da parte degli enti, condividendo in linea di massima la soluzione esposta dall'arch. Giangolini.*

*La valutazione di incidenza delle tre aree dovrà essere effettuata contestualmente e sottoposta sia alla Provincia che alla Regione.*

*E' da approfondire quale ente (Provincia o Regione) deve emettere l'atto procedimentale, riservandosi comunque di relazionare quanto discusso sia all'assessore Provinciale di competenza che al Presidente della Provincia.*

*Il rappresentante della società Torno s.r.l. Emilio Berloni richiama alcuni passi della sentenza dove viene riportata la difficoltà di individuare i proprietari dei terreni potenzialmente interessati per reperire l'area di mitigazione di 16 Ha previsti dal decreto annullato.*

*Il geom Luciano Pierini sottolinea riprendendo quanto sostenuto dall'avv. Valentini a proposito del principio di affidamento e proporzionalità che l'area era di proprietà comunale.*

*L'ing. Edoardo Politano in riferimento alle modifiche e alle integrazioni che si dovranno attuare alla precedente Valutazione di incidenza effettuata per conto del Comune e considerando i rilievi contenuti nella sentenza del TAR precisa che la misure di mitigazioni di circa 7 ha situata nelle vicinanze dell'area industriale e la eventuale creazione di praterie secche nelle aree circostanti è consona rispetto alle previsioni prospettate. Il bilancio ecologico fra le perdite di habitat causato dall'insediamento industriale e gli interventi di mitigazione dovrebbe essere positivo tenuto conto che nelle aree oggetto di variante si realizzeranno altre due zone umide rappresentate dalle vasche di decantazione limi e che sono poco distanti e interconnesse alla zona umida di Torno per quanto riguarda gli spostamenti della fauna."*

*L'ass. Falcioni ribadisce che quanto esposto dall'arch. Giangolini rappresenta l'indirizzo dell'amministrazione e rimanda ai tecnici le scelte di carattere operativo.*

*La riunione si conclude evidenziando la condivisione da parte dei presenti del percorso pianificatorio individuato da parte dell'amministrazione comunale per ottemperare alle sentenze.” (in copia agli atti con il n.2)*

A seguito del suddetto incontro e dopo altri numerosi ed interlocutori incontri tecnici è stata messa a punto una bozza di accordo quadro tra Comune di Fano, LIM s.r.l., C.P.M. s.p.a., Consorzio per l'urbanizzazione del comparto edificatorio in loc. Torno, GESCA s.r.l., in base al quale si individua un'ampia area umida che potrebbe risponderne ai requisiti richiesti dalla relazione di valutazione d'incidenza delle aree SIC e ZPS adiacenti. Di tale accordo si riportano gli articoli significativi:

“...

*Art. 2)*

*Al Comune di Fano verrà presentato un piano a cura e spese delle società private che si obbligano a realizzarlo all'esito di tutte le autorizzazioni prescritte, a loro completo onere e spesa, nessuna esclusa, ponendo la relativa area (all.4) a disposizione, all'esito del positivo del collaudo, a titolo gratuito del Comune di Fano, stipulando all'uopo Gesca, quale proprietaria, conveniente vincolo notarile da trasciversi a cura e spese delle società private, con destinazione a mitigazione ambientale. E' data facoltà al Comune di farvi accedere studiosi e terzi interessati, con obbligo di rispettarne la destinazione.*

*Art. 3)*

*Correlativamente il Comune di Fano si impegna a portare alla valutazione dei propri organi competenti una variante al PRG che regolamenti la creazione di tale area (all.4) quale iniziativa di mitigazione ambientale necessaria per la valorizzazione delle aree in premessa di proprietà delle Soc. LIM, CPM e da urbanizzare da Consorzio Torno (all.1,2,3).*

*Tale variante dovrà ottenere il consenso e il nulla – osta di tutte le competenti autorità. Analoghe varianti al PRG dovranno essere portate dal Comune alla valutazione dei propri organi competenti per quanto attiene le 3 aree mitigande.*

*Tali varianti dovranno essere tutte approvate dall'amministrazione, nonché ottenere gli assensi e nulla-osta di tutte le competenti autorità.*

*Art. 4)*

*Una volta sottoscritte le convenzioni, relative alle quattro aree (all.1,2,3,4) le opere di mitigazione relative alla area all. 4 verranno realizzate a cura e spese integrali di Torno.*

*Successivamente al collaudo dell'area, Gesca ne procurerà la messa a disposizione gratuita al Comune di Fano.*

*Torno verserà, contestualmente alla costituzione notarile del vincolo fideiussorio assicurativo a prima richiesta per € 70.000,00 a garanzia dell'esecuzione dei lavori.*

*Art. 5)*

*La Gestione dell'area resterà a carico esclusivo di Gesca per anni 30, LIM e CPM si costituiscono fideiussori di tale obbligo.*

*Il vincolo trascrivendo conterrà clausola che preveda, in caso di inerzia quinquennale nella manutenzione, previa diffida, l'acquisizione in proprietà gratuita dell'area (all.4) al Comune di Fano.*

*Art. 6)*

*Condizione risolutiva*

*Il presente accordo, qualora il progetto esecutivo dell'area di mitigazione e le quattro varianti e le relative convenzioni di cui ai superiori punti 3 e 4, munite di ogni permesso e nulla-osta di ogni ente preposto, non siano approvate e stipulate entro mesi 36 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, salva diversa concorde volontà delle parti, resterà decaduto e privo di ogni giuridico effetto. “*

L'accordo quadro è stato recepito e condiviso con le seguenti Delibere di Giunta :

Nr. 349 del 31/07/2012

ATTO DI INDIRIZZO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE TAR - MARCHE N. 562 - 563 - 564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609 / 2011 RELATIVE AL COMPARTO 'ST5\_P37 - COMPARTO

PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI' E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA 'D – ZONA PRODUTTIVA SPECIALE' PER DUE ATTIVITÀ DI FRANTOIO DI INERTI IN LOC. BELLOCCHI ED IN LOC. TORNO. (in copia agli atti con il n. 3)

Nr. 452 del 06/11/2012

INTEGRAZIONE ALLA D.G.C. N. 349 DEL 31/07/2012 'ATTO DI INDIRIZZO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE TAR - MARCHE N. 562-563 -564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609/2011 RELATIVE AL COMPARTO 'ST5\_P37 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI' E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA 'D – ZONA PRODUTTIVA SPECIALE' A DUE ATTIVITÀ DI FRANTOIO DI INERTI IN LOC. BELLOCCHI ED IN LOC. TORNO.'. (in copia agli atti con il n. 4)

Quanto descritto nel suddetto accordo quadro è graficizzato nell'elaborato in scala 1:5.000 "ATTO DI INDIRIZZO PER OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE TAR - MARCHE N. 562 - 563 - 564 – 569 – 570 – 606 – 607 – 608 – 609 / 2011 RELATIVE AL COMPARTO 'ST5\_P37 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI' E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA 'D – ZONA PRODUTTIVA SPECIALE' PER DUE ATTIVITÀ DI FRANTOIO DI INERTI IN LOC. BELLOCCHI ED IN LOC. TORNO" dove sono evidenziati, oltre alla zona industriale di espansione di Bellocchi, comparto ST5\_P37 da cui sono originati i ricorsi al TAR, i perimetri dei Frantoi LIM s.r.l. e C.P.M. Cave Penserini s.p.a. per i quali sono richieste varianti al PRG per l'individuazione di zone "D – zona produttiva speciale", nonché il perimetro della zona umida e biotopo vegetazionale di 9 ettari; (in copia agli atti con il n. 5)

**In data 07/12/2012** è stato stipulato l'accordo quadro sopradescritto; (in copia agli atti con il n. 6)

In ottemperanza a quanto disposto dal TAR con le sentenze sopraccitate si sarebbe provveduto a riformulare la scheda progetto del comparto ST5\_P37, sostituendo la prescrizione della Regione Marche con la seguente da riportare in calce alla scheda:

"(...)

***L'attuazione dell'intervento è vincolata alla realizzazione, da parte della ditta lottizzante, di una zona umida di 9 ha, all'interno della zona agricola di conservazione naturalistica cosiddetta zona umida e biotopo secondo quanto disposto dalla variante al PRG approvata con D.C.C.\* n.....del .....\*(inserire il n. di delibera di approvazione della variante)";***

**In data 18/12/2012** il Comune di Fano in qualità di Autorità Procedente ha avviato le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per "variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92, relativa al comparto produttivo ST5 P37 in loc. Bellocchi (a seguito delle sentenze TAR MARCHE n. 562-563-564-569-570-606-607-608-609/2011) e all'individuazione della destinazione urbanistica "D - zona produttiva speciale" per due attività di frantoio di inerti - località Bellocchi e Torno.", trasmettendo la documentazione relativa alla Provincia di Pesaro in qualità di Autorità Competente, con l'individuazione dei seguenti SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale):

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Serv. 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio

Serv. 4.2 - U.O. Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici

Serv. 4.1 - P.O. Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali

COMUNE DI FANO

Settore IV - Servizi Territoriali e Ambientali – U.O. Ambiente

A.S.U.R. – Zona territoriale di Fano

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLE MARCHE Presidio provinciale di Pesaro

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

ASET Servizi spa

REGIONE MARCHE - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con nota del 06/02/2013, prot. N. 2109 ha fatto pervenire all'Autorità Competente il suo contributo, esprimendo "... forti perplessità sulla scelta di trasformare i siti LIM e CMP da agricoli ad industriali stante la loro localizzazione in ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale (in particolare l'area LIM, interna al perimetro SIC/ZPS). Si riterrebbe più opportuna la scelta di mantenere i siti con destinazione d'uso E4 e prevedere la progressiva delocalizzazione degli impianti. ...", ritenendo "necessario assoggettare la variante al Piano

*Regolatore di Fano a Valutazione Ambientale Strategica, al fine di consentire, nel tempo, un migliore controllo delle trasformazioni urbanistiche. ...” (in copia agli atti con il n. 7)*

La REGIONE MARCHE - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali con nota del 26/02/2013 prot. R\_MARCHE/GRM/VAA/P/400.130.20/2013/VAA/132, ha fatto pervenire all’Autorità Competente il suo contributo; (in copia agli atti con il n. 8)

**In data 21/03/2013**, con nota prot. 2013/23002 la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Urbanistica - Terr.le – VIA – VAS - Aree Protette, in qualità di Autorità Competente, **ha sospeso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS** – art. 12 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti considerazioni:

“(...)

*In base a quanto evidenziato nella Delibera di G.M. n. 452 del 6/11/2012, trasmessa dal Comune di Fano con l’istanza in oggetto, è stato possibile rilevare che il terreno di 9 ettari, di proprietà della Ditta GESCA srl, destinato con la proposta di variante a “zona umida e biotipo vegetazionale” per la mitigazione ambientale, la cui concreta realizzazione rappresenta la conditio sine qua non sia per l’attuazione delle previsioni di ampliamento della zona industriale di Bellocchi e per l’approvazione delle varianti urbanistiche relative alle due aree dove sorgono le attività di frantoio di inerti, ricade all’interno di un’area più vasta attualmente utilizzata come cava di inerti (autorizzata in data 26/04/2005), non ancora ultimata e collaudata. Nella suddetta deliberazione si evidenzia anche che una superficie di circa 5.600 mq di tale area di cava è stata sottoposta a sequestro giudiziario da parte dell’Autorità Giudiziaria di Pesaro dal mese di maggio 2010 e che quindi risulta indispensabile la risoluzione della procedura di sequestro giudiziario in corso, propedeutico sia per la chiusura dell’iter procedurale legato alla cava che per l’approvazione della variante in oggetto.*

*Gli aspetti sopra evidenziati sono determinanti per indurre questa Amm.ne Provinciale a sospendere ogni valutazione di merito per il procedimento in oggetto in quanto mancano, allo stato attuale, i presupposti per rilasciare il provvedimento finale di competenza in relazione alla proposta di variante, nonché informazioni dettagliate sul progetto dell’area di cava con il quale la variante stessa doveva necessariamente relazionarsi, in quanto tali previsioni urbanistiche potrebbero comportare una variante al progetto stesso di cava, il cui procedimento fa capo alla Regione Marche.*

*Pertanto per determinare l’assoggettamento o meno a VAS con il procedimento di verifica in oggetto, valutando la significatività degli effetti ambientali che potrebbero generarsi dalla attuazione delle previsioni previste con la variante è indispensabile che l’attività di cava, al cui interno si trova il terreno previsto per gli interventi di mitigazione vincolanti per l’attuazione delle previsioni urbanistiche, sia regolarmente conclusa mediante il suo collaudo da parte degli organi competenti.*

“...”;(in copia agli atti con il n. 9)

**in data 10/05/2013** si è svolto un incontro presso l’ufficio dell’arch. S. Gattoni, Dirigente del Servizio Suolo – Attività estrattive – Acque pubbliche della Provincia di Pesaro-Urbino, per affrontare alcune problematiche rilevate dal competente ufficio in merito alla compatibilità delle trasformazioni proposte con l’assetto e la tutela idraulica, idrogeologica e geomorfologica dei luoghi interessati, a cui erano presenti, oltre al Comune di Fano, tutti i rappresentanti delle ditte private interessate al procedimento di variante. (Provincia: Arch. Gattoni, Geom. Diambra, Geol. Del Prete. Comune di Fano: Ass. Falcioni, arch. Giangolini, Geom. Sartini. Ditte private: Avv. Valentini, Geom. Pierini, dott. E. Berloni, ing. S. Penserini, Geol. Borghi, Geol. Antinori, Arch. Dilorò, geom. Polidori, arch. Giannotti). In tale incontro si conveniva di affrontare i problemi emersi in incontri mirati trilaterali (provincia, comune, ditta privata), ma a seguito di ulteriori contatti telefonici i funzionari incaricati della Provincia riferivano di ritenere opportuno, prima di procedere nell’analisi delle problematiche, riavviare il procedimento sospeso dal Servizio Urbanistica della Provincia in quale Autorità Competente.

In considerazione della sospensione del procedimento operato dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed in mancanza di tempi certi per il suo riavvio, il Servizio Urbanistica si è reso disponibile, con il concorso delle altre Amministrazioni coinvolte e delle parti private interessate, alla valutazione di ulteriori soluzioni per la risoluzione del contenzioso e a tal fine ha convocato un incontro fra le parti per il giorno 20/06/2013; (in copia agli atti con il n. 10);

**In data 20/06/2013** si è svolto presso gli uffici del Servizio Urbanistica il programmato incontro con i rappresentanti delle aree del comparto industriale, da cui è scaturito quanto segue:

“(...)

*In considerazione dell’arresto dell’iter procedurale da parte della Provincia e del dilatamento dei tempi legati alla vicenda giudiziaria che coinvolge indirettamente la procedura, i rappresentanti delle parti private*

proporgono come possibile soluzione alternativa che il Comune individui un'area nelle vicinanze dell'area industriale, di sua proprietà di circa 9 ha per il rispetto delle misure di mitigazione previste dal PRG vigente. Le spese necessarie alla trasformazione dell'area in sito idoneo sarebbero a carico delle ditte ricorrenti.

I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale convengono di sottoporre tale proposta alla Giunta Comunale affinché la stessa, in caso di positiva valutazione, possa dare mandato ai competenti uffici di verificarne la fattibilità tecnico-operativa al fine del rispetto delle sentenze del TAR MARCHE.

La riunione si conclude evidenziando la condivisione da parte dei presenti per addivenire alla soluzione proposta in sede di riunione.

(...);

con nota p.g. 49882 del **08/07/2013**, è stato sottoposto alla Giunta Comunale l'esito della riunione sopraccitata con la trasmissione del relativo verbale al fine di **valutare la percorribilità della soluzione richiesta dalle parti private** (in copia agli atti con il n. 11);

**in data 13/08/2013** p.g. 58791 è stata inviata dal Settore Urbanistica una nota di sollecito alla Giunta Comunale per discutere quanto emerso dalla riunione del 20/06/2013 (in copia agli atti con il n. 12);

**in data 27/08/2013** p.g. 60636 è stata inviata dal Settore Urbanistica una nota contenente la richiesta di incontro al Dirigente del Servizio Patrimonio per individuare un'area comunale idonea alla risoluzione della controversia (in copia agli atti con il n. 13);

**in data 18 Ottobre 2013** si è tenuta una riunione presso l'ufficio del Sindaco, presenti il Sindaco, il Dirigente del Settore Urbanistica ed i rappresentanti del Consorzio Torno (dott. E. Berloni, geom. L. Pierini), nella quale si stabiliva di verificare la fattibilità riguardo all'individuazione di un'area di proprietà comunale in località Serrata/Bellocchi quale misura di mitigazione ambientale. Tale area risulta classificata dal PRG vigente come zona F2 (zone di verde attrezzato per lo sport), è ubicata fra la strada comunale Serrata e il fosso della Carrara, interessata in parte dal vincolo Paesistico di cui al D.Lvo 42/2004, in parte dal vincolo relativo alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili di cui all'art. 82 delle NTA del PRG, in parte dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art. 8 delle NTA del PRG-Sistema Paesistico Ambientale. L'area, delle dimensioni massime di 15 ha, da notizie acquisite presso l'ufficio Patrimonio risulta attualmente utilizzata secondo differenti modalità e comunque con la possibilità da parte del Comune di Fano di rientrare in possesso di buona parte di essa; ad oggi l'area risulta così utilizzata: parte (circa 2,5 ha "A") prontamente disponibile; parte (circa 9,5 ha "B+D") concessa in affitto per usi agricoli; parte (circa 3,5 ha "C") concessa in gestione ad un'associazione sportiva. (in copia agli atti con il n. 14);

**in data 07/01/2014**, p.g. 659 è pervenuta una relazione di prefattibilità dello Studio Tecnico di Ecologia Applicata a firma dell'ing. Edoardo Politano, tecnico incaricato dalla società Consorzio Torno, in cui si evince che "... l'area individuata presenta buone potenzialità per la realizzazione di habitat mirati all'aumento della biodiversità vegetazionale e faunistica ..." per cui risulta possibile prevedere per tale area una funzione di mitigazione ambientale che dovrà naturalmente essere approfondita mediante la relazione di incidenza; (in copia agli atti con il n. 15);

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

con **Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2014** avente ad oggetto: "**REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.349 DEL 31/07/2012, REVOCA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.452 DEL 06/11/2012 E INDIRIZZI PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE TAR - MARCHE N. 562-563 -564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609/2011 RELATIVE AL COMPARTO ST5\_P37 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. BELLOCCHI**", sono state parzialmente revocate le precedenti delibere d'indirizzo e definiti i seguenti nuovi indirizzi dell'Amministrazione Comunale in merito all'ottemperanza delle sentenze:

- conferimento del mandato al Dirigente del Settore Urbanistica per la risoluzione dell'accordo quadro stipulato in data 07/12/2012 ed ormai dai tempi troppo incerti di esecuzione;
- individuazione dell'area di proprietà comunale di Serrata/Bellocchi, quale area da attrezzare a zona umida di mitigazione ambientale per l'attuazione del comparto produttivo ST5\_P37 a totale cura e spese della Ditta Lottizzante;
- conferimento del mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio per la predisposizione degli atti necessari per rientrare nella piena disponibilità delle aree, anche con gradualità nel corso del tempo,

ma comunque compatibilmente con le necessità di realizzazione dell'area naturalistica di mitigazione;  
(in copia agli atti con il n. 16)

con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 10/02/2014 del Dirigente del settore V Servizi LLPP ed Urbanistica si è provveduto a risolvere l'accordo quadro stipulato in data 07/12/2012 così come stabilito con D.G.C. n. 8/2014; (in copia agli atti con il n. 17);

con nota p.g. 11157 del 13/02/2014 si è provveduto a trasmettere la D.G.C. N. 8 DEL 16/01/2014 e la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 10/02/2014 agli Enti ed alle parti interessate dall'accordo quadro;  
(in copia agli atti con il n. 18)

con nota p.g. 11/02/2014 del 11065 si è provveduto a trasmettere la D.G.C. N. 8 DEL 16/01/2014 e la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 10/02/2014 al dott. E. Berloni, presidente del Consorzio Torno s.r.l., richiedendo altresì la valutazione d'incidenza, così come stabilito da accordi verbali ed alla dott.ssa D. Mantoni Dirigente del Servizio Patrimonio per l'avvio delle procedure di utilizzo dell'area comunale quale zona naturalistica di mitigazione . (in copia agli atti con il n. 19);

in data 16/07/2014, p.g. 49641 , è stata acquisita agli atti del Comune di Fano l'aggiornamento / integrazione dello studio d'incidenza redatta dall'ing. E. Politano su incarico del Consorzio Torno, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per l'area di proprietà comunale in località Serrata/Bellocchi quale misura di mitigazione per l'ampliamento della zona industriale di Bellocchi;

**RITENUTO** che il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, relativamente all'area di proprietà comunale in loc. Serrata/Bellocchi, possa essere acquisito prima dell'adozione definitiva della presente variante urbanistica così come ribadito, del resto, dal Consiglio di Stato: *"... Questo Consiglio di Stato ritiene che il parere previsto dall'art. 13 l. n. 64/1974, attese le sue finalità, ben possa essere reso prima dell'adozione definitiva dello strumento urbanistico da parte dell'organo competente (e quindi anche dopo la prima delibera consiliare di adozione).*

*Anzi, in questo particolare momento dell'iter procedimentale, l'ufficio preposto a rendere il detto parere esamina un atto che non è una mera espressione di un intendimento espresso dalla sola Giunta Comunale (se non addirittura neanche visionato da alcun organo titolare di indirizzo politico-amministrativo, ma solo da apparati burocratici dell'amministrazione), bensì un atto di pianificazione urbanistica sul quale si è già positivamente espresso l'organo (Consiglio comunale) che, nell'ambito del Comune, è il titolare del potere di pianificazione urbanistica. ..."* (sentenza n. 2863/2011)

**DATO ATTO** che:

- prima dell'approvazione della presente variante urbanistica dovrà essere acquisito il parere positivo sull'aggiornamento / integrazione dello studio d'incidenza secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

- prima dell'adozione definitiva della presente variante urbanistica dovrà essere acquisito il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 per l'area di proprietà comunale in località Serrata/Bellocchi quale misura di mitigazione per l'ampliamento della zona industriale di Bellocchi;

- la variante in oggetto, ottemperando alle sentenze TAR - MARCHE N. 562 - 563 - 564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609 / 2011 ed inserendosi nel procedimento di approvazione del PRG, piano il cui procedimento è stato avviato precedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore della parte II del D. Lgs. 152/06) non deve essere assoggettata alla procedura di VAS;

**VERIFICATO** che:

- la presente proposta di variante urbanistica consiste nel cambio di destinazione d'uso della zona di proprietà comunale in loc. Serrata/Bellocchi da *F2 (Zona di verde attrezzato per lo sport)* a zona *E4.1 (Zona agricola di conservazione naturalistica)* individuando l'area da attrezzare a zona naturalistica di mitigazione ambientale collegata all'attuazione del comparto produttivo ST5\_P37 di espansione della zona industriale di Bellocchi; nella modifica della scheda tecnica del comparto ST5\_P37 come indicato nella TAV U della proposta di variante inserendo l'obbligo per la ditta lottizzante di realizzare le misure di mitigazione per l'attuazione della zona industriale; nella conseguente modifica dell'art. 58 delle N.T.A. come indicato nella TAV U della proposta di variante secondo quanto soprariportato;

- la presente proposta di variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

**VISTO** che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 09.03.2015 Verbale n. 22, parere favorevole;

**VISTA** la Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i., "Legge Urbanistica";

**VISTA** la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i.;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;

**VISTO** il D.L. 174 del 10-10-2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

**SI ATTESTA** che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL come previsto dall'art. 3 del D.L. 174/2012 e che il presente atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente derivanti dall'attuazione di una previsione di P.R.G. che interessa un'area di proprietà comunale;

**VISTI** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, Arch. Adriano Giangolini in data 18.02.2015, favorevole;

Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari, Dott.ssa Daniela Mantoni in data 19.02.2015, favorevole;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 16

VOTI CONTRARI: 4 (Ansuini, Omiccioli, Ruggeri, Garbatini)

ASTENUTI: 3 (Aguzzi, D'Anna, Santorelli)

## **DELIBERA**

**1) DI ADOTTARE** la variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 34/1992 e ss.mm.ii. per l'ottemperanza alle sentenze TAR - MARCHE n. 562 - 563 - 564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609 / 2011 relative al Comparto 'ST5\_P37 - Comparto Produttivo Loc. Bellocchi', costituita dai seguenti elaborati contenuti nel fascicolo della presente deliberazione e allegati al presente atto:

Relazione tecnica illustrativa; (allegato alla lett. A)

Tavola Unica (allegato alla lett. B);

Aggiornamento / integrazione dello Studio di Incidenza (allegato alla lett. C);

**2) DI DARE ATTO** che prima dell'adozione definitiva della presente variante urbanistica dovrà essere acquisito il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 per l'area di proprietà comunale in località Serrata/Bellocchi quale misura di mitigazione per l'ampliamento della zona industriale di Bellocchi;

**3) DI DARE ATTO** che prima dell'approvazione della presente variante urbanistica dovrà essere acquisito il parere positivo della valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

**4) DI DARE ATTO** che trattandosi dell'ottemperanza alle sentenze TAR - MARCHE N. 562 - 563 - 564 - 569 - 570 - 606 - 607 - 608 - 609 / 2011 ed inserendosi nel procedimento di approvazione del PRG, piano

il cui procedimento è stato avviato precedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore della parte II del D. Lgs. 152/06) non deve essere assoggettata alla procedura di VAS;

**5) DI DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

**6) DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

**7) DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 16

VOTI CONTRARI: 4 (Ansuini, Omiccioli, Ruggeri, Garbatini)

ASTENUTI: 3 (Aguzzi, D'Anna, Santorelli)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.vo n.267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
Minardi Renato Claudio  
F.to digitalmente

**Il Segretario Generale**  
Renzi Antonietta  
F.to digitalmente

---

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **42** del **10/03/2015** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 16/03/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

---

---